



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) – PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. N. AOODRFR/

Trieste, aprile 2016

Al Capo Dipartimento  
per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione  
MIUR

E p.c.

Al Direttore Generale per il personale scolastico

**Oggetto:** Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo neoassunto – DM. 850/2015 – quesiti

Con riferimento al D.M. in oggetto, nel corso delle realizzazione delle attività di formazione destinate al personale neoassunto, con riguardo alle diverse fasi prescritte, lo scrivente ha fornito alle Istituzioni scolastiche del territorio indicazioni utili al completamento di tutte le procedure dell'intero periodo di formazione e prova.

In relazione al personale che ha differito la presa di servizio di ruolo e sta attualmente svolgendo il periodo di formazione e prova in altro territorio regionale si sono evidenziate alcune criticità. Si ritiene di sottoporre quanto emerso al fine di garantire un trattamento uniforme a tutti i neoassunti, sia al personale in servizio sul territorio regionale, sia a quello temporaneamente in servizio su altro territorio.

**a) Art. 13 del DM 850/2015 – Procedure per la valutazione del periodo di formazione e prova**

I Comitati di valutazione delle Istituzioni scolastiche si riuniranno come disposto dall'art. 13, ovvero nel periodo tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di Stato, 30 giugno per il primo ciclo e 10 luglio per il secondo ciclo, ed il termine dell'anno scolastico, 31 agosto. Risulta che i neoassunti con differimento del servizio al 1 luglio 2016, saranno convocati dal Comitato di valutazione della sede di ruolo e non di quella di attuale servizio. Alle Istituzioni scolastiche del territorio regionale è stato chiesto di mettersi in contatto con le scuole di attuale servizio dei neoassunti di competenza, in modo da acquisire la documentazione necessaria alla valutazione e a garantire un sereno svolgimento del colloquio finale anche per i neoassunti che sono attualmente in servizio in altro territorio.

In fase di contatto tra le scuole sono emersi alcuni dubbi e perplessità poiché in altri territori si ritiene che i neoassunti debbano svolgere ivi il colloquio anche al di fuori del periodo di tempo fissato dal D.M.. Si chiede cortesemente di precisare se la posizione sostenuta dallo scrivente Ufficio deve essere opportunamente modificata in funzione delle predette esigenze, rappresentate al di fuori del Friuli Venezia Giulia.

**b) Art. 3 del DM 850/2015 – Servizi utili ai fini del periodo di formazione e prova - ammissibilità**

I criteri di ammissibilità declinati nell'art.3 sono stati rigorosamente applicati nelle Istituzioni scolastiche di questo territorio. A seguito dei contatti con altri territori relativamente a propri neoassunti, le Istituzioni scolastiche hanno rilevato applicazioni diverse dei criteri di ammissibilità. I neoassunti in differimento, che prestino attualmente servizio in grado diverso e con diversa classe di concorso, qui non sono stati ammessi al periodo di formazione e prova in altri territori sono stati ammessi. Per quanto detto al punto

a) precedente, in fase di valutazione finale lo scrivente ritiene di mantenere la stessa linea di comportamento e pertanto di non avallare la conferma in ruolo per tali neoassunti, privi, come pare, dei requisiti di ammissibilità. Anche in questo caso si chiede gentilmente di fornire eventuale diverso parere circa l'opportunità di introdurre una maggiore flessibilità nella considerazione del caso di specie.

*c) Art. 3 del DM 850/2015 – Servizi utili ai fini del periodo di formazione e prova – computo dei servizi*

Per tutti i neoassunti, di qualsiasi fase, sono stati computati i servizi come da commi 2 e 3 dell'art. 3. Il computo dei giorni di servizio è considerato dal giorno di accettazione della nomina da parte del neoassunto. L'obbligo dei 180 giorni, (c.2), e 120 giorni, (c.3), viene proporzionalmente ridotto solo nel caso di docente in part-time o in servizio con orario di cattedra inferiore. Risulta allo scrivente che in altri territori è stato riproporzionato l'obbligo in relazione ai docenti neoassunti della fase C che si è realizzata a fine novembre 2015. Si chiede cortesemente di fornire un parere in merito alla possibilità di utilizzare il detto riproporzionamento, esteso anche ai docenti in servizio con orario di cattedra..

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE titolare

*dott. Pietro Biasiol*

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93)